



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 62, prot. n. 6232/A3 del 5 luglio 2013 e s.m. e i. (D.R. n. 77, prot. n. 5556/A3 del 3 luglio 2014).

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Comunità universitaria

Art. 3 - Valori fondamentali della comunità universitaria

Art. 4 - Regole di condotta

Art. 5 - Obblighi e impegni

Art. 6 - Procedimento

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Norme finali

Art. 1 - Finalità

1. Il Codice Etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (di seguito denominato Codice) trae ispirazione e riconosce come riferimento fondante i principi espressi nella Costituzione italiana, segnatamente all'art. 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili della persona), all'art. 3 (pari dignità sociale e eguaglianza), all'art. 9 (sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica), all'art. 11 (ripudio della guerra e promozione della pace), all'art. 33 (libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento), all'art. 34 (diritto allo studio per i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, reso effettivo) e nella Carta Europea dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al rispetto della libertà accademica nell'esercizio delle arti e della ricerca scientifica (art. 13) nonché al diritto degli individui all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale continua (art. 14). Il Codice riconosce altresì i valori espressi nella *Magna Charta Universitatum*, con particolare richiamo all'inscindibilità dell'attività didattica dall'attività di ricerca,

come pure all'autonomia dell'istituzione e all'indipendenza morale e scientifica dell'università nei confronti di ogni potere politico ed economico. Il Codice promuove, infine, il dettato normativo previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal codice di comportamento dell'Ateneo che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste sono tenuti ad osservare.

2. Il Codice determina i valori fondamentali di tutta la comunità universitaria, come di seguito specificata, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e responsabilità nei confronti dell'Istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte a prevenire ogni conflitto, ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste adotta gli strumenti necessari a garantire il rispetto e l'osservanza del presente Codice anche nei confronti dei soggetti esterni, enti pubblici e privati con cui intrattiene rapporti.
3. Il Codice disciplina i comportamenti idonei a:
 - a. realizzare e diffondere i valori fondamentali della libertà, della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;
 - b. garantire il rispetto e l'applicazione dei principi generali definiti dallo Statuto e, in particolare, dei principi di correttezza, trasparenza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, delle pari opportunità, della libertà di insegnamento e di ricerca, nonché di cooperazione culturale e scientifica;
 - c. sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno della comunità;
 - d. sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità;
 - e. promuovere la conoscenza attraverso la ricerca scientifica;
 - f. garantire in ogni circostanza il rispetto del criterio del merito;
 - g. ripudiare il conflitto come mezzo di risoluzione delle controversie e sostenere il dialogo tra le persone, nel rispetto del dialogo e della mediazione tra sensibilità divergenti e delle diversità individuali e culturali.
 - h. garantire il rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ateneo, con particolare riguardo a quelle contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione.
4. Il presente Codice non si sostituisce alla legge ma si aggiunge alle disposizioni normative e contrattuali applicabili ai componenti appartenenti alla comunità universitaria e dalle quali conseguono diritti e doveri ed eventuali sanzioni in caso di violazione.

Art. 2 - Comunità universitaria

1. La comunità universitaria è composta da professori, ricercatori, amministratori, personale tecnico amministrativo, collaboratori e dagli studenti, nonché da ogni altro soggetto operante presso l'Ateneo, nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali.

Art. 3 - Valori fondamentali della comunità universitaria

- a) L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste richiede ai componenti la comunità universitaria di rispettare, proteggere e promuovere i seguenti principi e valori fondamentali:
- a. libertà e dignità personale;
 - b. correttezza;
 - c. trasparenza, uguaglianza e imparzialità;
 - d. libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;
 - e. buon nome e reputazione;
 - f. accoglienza e valorizzazione delle diversità, rifiuto di ogni discriminazione e risoluzione di ogni conflitto;
 - g. valorizzazione del merito;
 - h. riservatezza;
 - i. responsabilità della ricerca;
 - j. tutela della proprietà intellettuale.

Art. 4 - Regole di condotta

1. Ciascun componente la comunità universitaria è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti al fine di rispettare i valori e i principi di cui al precedente articolo.

a) Libertà e dignità personale:

- I. astenersi da ogni comportamento discriminatorio, o che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque entri in contatto con le strutture universitarie;
- II. astenersi da ogni comportamento che possa configurare un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti;
- III. prevenire, reprimere e rimuovere ogni forma di mobbing, verticale o orizzontale, e tutelare e sostenere le vittime;
- IV. impegnarsi a contrastare attivamente ogni forma di abuso o molestia a carattere sessuale e a tutelare e sostenere le vittime.

b) Correttezza:

- I. improntare i rapporti con gli altri membri della comunità universitaria, con gli organi istituzionali e con quanti entrino in contatto con l'Università a principi di lealtà e rispetto reciproco;
- II. adempiere in modo scrupoloso e corretto a tutti i compiti connessi al ruolo ricoperto;
- III. astenersi dal frapporre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente in ordine all'accesso a documenti amministrativi;
- IV. utilizzare le strutture e le risorse umane e finanziarie dell'Università per finalità che siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
- V. prestare piena collaborazione alle iniziative poste in essere dalla struttura di afferenza tese a migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta a erogare;
- VI. non assumere comportamenti che possano risultare lesivi della dignità dell'Università o che possano nuocere all'immagine dell'Ateneo;

VII. non utilizzare direttamente o indirettamente l'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio per forzare altri componenti a eseguire prestazioni o servizi non configurabili come loro obbligo giuridico. L'abuso può ricorrere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo;

VIII. non utilizzare servizi, risorse e spazi universitari in modo difforme dai fini istituzionali e comunque in modo illegittimo. A ciascun componente non è consentito utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura privata o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima, nel rispetto formale e sostanziale dei regolamenti vigenti. In particolare, tutti i membri della comunità universitaria sono tenuti ad utilizzare in modo proprio le dotazioni e le attrezzature informatiche messe a disposizione dall'Ateneo, anche in un'ottica di tutela dell'ambiente.

IX. rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e prestare la collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

c) Trasparenza, uguaglianza e imparzialità:

I. astenersi dal farsi coinvolgere in situazioni che possono creare disagio all'istituzione e/o al singolo, anche generando conflitti di interesse, nonché astenersi dal tenere in concreto comportamenti in conflitto di interessi con l'Università, ossia comportamenti in cui il vantaggio privato di un componente della comunità universitaria o di altro soggetto beneficiario di tale comportamento, non necessariamente di natura economica, contrasta anche solo potenzialmente con i legittimi interessi e le finalità istituzionali dell'Ateneo, ed, in particolare:

- i. astenersi dall'assumere o concorrere ad assumere decisioni che coinvolgano interessi individuali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il quarto grado, di persone con cui si intrattengono rapporti. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
- ii. astenersi dall'assumere o concorrere ad assumere decisioni che coinvolgano interessi di associazioni od organizzazioni cui aderisca o partecipi sotto qualsiasi forma, nonché di soggetti, strutture o imprese con cui intrattenga rapporti, in particolar modo ove tali interessi siano in conflitto con quelli dell'Università;

II. non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione o non assumere cariche di qualsiasi tipologia con soggetti privati i cui interessi confliggano o siano concorrenziali con quelli dell'Università e, con riguardo, in particolare, agli incarichi libero-professionali, astenersi dall'assumere incarichi in cui l'Università è parte avversa rispetto al soggetto o ente che ha conferito l'incarico. Il conflitto di interessi si realizza anche quando l'incarico prima indicato è conferito al proprio coniuge, ai conviventi, ai parenti o affini entro il quarto grado;

III. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche. Ricorre nepotismo quando un componente della comunità universitaria, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate,

influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione. Sono assimilate a nepotismo anche pratiche di favoritismo che portino a condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell'Ateneo, ai valori di onestà e imparzialità e all'interesse di altri soggetti obiettivamente più meritevoli. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze al fine di evitare irragionevoli discriminazioni di soggetti eccellenti o comunque meritevoli;

IV. non sollecitare, incoraggiare o accettare doni o benefici di qualsivoglia natura, che potrebbero determinare, direttamente o indirettamente, vincolo nei confronti dello svolgimento delle attività universitarie. Possono essere accettate offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico in occasione di incontri culturali, visite o convegni pubblici, e sempre che l'accettazione non incida nemmeno indirettamente sullo svolgimento delle attività universitarie e nel rispetto di quanto disposto dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

d) Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio:

- I. favorire l'esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della programmazione dell'Ateneo, astenendosi da ogni comportamento che possa rappresentarne, anche indirettamente, una indebita limitazione;
- II. favorire metodi di pubblicizzazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;
- III. improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale, di seguito riportate, dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da altri ricercatori e studiosi e la dovuta visibilità a studenti e/o dottorandi che abbiano collaborato negli studi;
- IV. rendere noto, in sede di pubblicazione di studi e ricerche, la fonte di eventuali finanziamenti di cui si siano avvalsi, oltre ai fondi di ricerca messi a disposizione dall'Ateneo;
- V. astenersi dal frapporre ingiustificati ostacoli alla libertà di insegnamento, ricerca e studio;
- VI. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti didattici in vigore;
- VII. mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni degli Organi dell'Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria.

e) Buon nome, reputazione e immagine:

- I. rispettare il buon nome dell'istituzione e a non recare danno alla sua reputazione e alla sua immagine. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di critica e di dissenso;
- II. non utilizzare il logo, il nome e l'immagine dell'Università, anche in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, sia a titolo oneroso che gratuito, salva espressa autorizzazione e salvo il legittimo esercizio del diritto all'identità personale e professionale;
- III. non esprimere punti di vista personali come se fossero quelli dell'Università;
- IV. non assumere comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione del nome dell'Università della Valle d'Aosta;

f) Accoglienza e valorizzazione delle diversità, rifiuto di ogni discriminazione e risoluzione dei conflitti:

- I. trattare ogni componente la comunità universitaria con rispetto e considerazione e non discriminarlo, direttamente o indirettamente, in ragione di motivi quali la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte o le relazioni familiari, l'età, il ruolo occupato in ambito universitario o extra-universitario, nonché qualunque altro motivo, qui non previsto, che possa ragionevolmente essere considerato come discriminatorio. Sussiste discriminazione diretta quando, per uno qualsiasi dei motivi di cui sopra, una persona è trattata meno favorevolmente di altre in situazioni analoghe; sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio un componente la comunità universitaria, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
- II. adoperarsi per evitare l'insorgere di comportamenti discriminatori o vessatori nei confronti di uno o più componenti la comunità universitaria, nonché ogni altra forma di pregiudizio sociale, molestia o fastidio, supremazia o superiorità morale;
- III. adoperarsi per evitare l'insorgere di conflitti nei confronti di uno o più componenti la comunità universitaria, promuovendo il dialogo come strumento di risoluzione di ogni controversia;
- IV. proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate;
- V. accogliere e valorizzare la diversità individuale e culturale;
- VI. assicurare ogni adeguato supporto alla condizione di disabilità;
- VII. promuovere attivamente l'attuazione delle norme relative alla parità di genere.

g) Valorizzazione del merito:

- I. Impegnarsi a riconoscere i meriti acquisiti attraverso idonea pubblicizzazione;
- II. assicurare la trasparenza dei criteri di valutazione;
- III. assicurare la trasparenza e l'equità delle procedure di valutazione.

h) Riservatezza:

- I. rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- II. non rivelare dati o informazioni classificati come riservati da chi ha diritto e autorità a definirli tali;
- III. non rivelare dati o informazioni riservati riferibili alla partecipazione agli organi dell'Ateneo.

i) Responsabilità della ricerca:

- I. condurre in modo accurato e scrupoloso l'attività di ricerca, nel pieno rispetto dei diritti delle persone coinvolte, dell'ambiente e delle norme e dei protocolli in vigore relativamente alla ricerca su animali;
- II. assicurare la pratica del consenso informato nelle sperimentazioni che coinvolgono esseri umani;

III. assicurare una corretta gestione dei dati in termini di archiviazione e accessibilità, nel rispetto delle norme in vigore sulla tutela dei dati, con particolare attenzione alla confidenzialità e alla protezione di dati sensibili.

j) Tutela della proprietà intellettuale:

I. rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale;

II. adoperarsi affinché i risultati della ricerca scientifica, in considerazione della rilevanza sociale della medesima, contribuiscano allo sviluppo e al benessere non soltanto delle comunità nazionali e internazionali, ma anche dell'Ateneo;

III. adoperarsi affinché gli autori di invenzioni derivanti da attività di ricerca non sottoposta a vincoli contrattuali esterni offrano all'Ateneo l'opzione di assumere gli oneri di protezione dell'invenzione condividendone i diritti di utilizzo;

IV. riconoscere ai singoli inventori la proprietà intellettuale individuale;

V. non attribuire parzialmente o totalmente a se stessi parole, idee, ricerche o scoperte altrui a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate; il plagio, totale o parziale, è sanzionabile penalmente;

VI. indicare o rendere comunque individuabile a quale collaboratore sono riferibili le singole parti delle attività accademiche di rilievo scientifico;

VII. promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante alle attività accademiche di rilievo scientifico di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;

VIII. favorire metodi di pubblicazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;

IX. sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedano un approccio metodologico complesso o multidisciplinare.

Art. 5 - Obblighi e impegni

1. E' dovere di ciascun componente la comunità universitaria:

a. prendere visione del presente Codice;

b. familiarizzare con gli standard di condotta individuati nel presente Codice. Le modalità di applicazione dei principi e dei valori condivisi dalla comunità universitaria enunciati nel presente Codice.

2. Il componente la comunità universitaria può rivolgersi alla Commissione etica di Ateneo per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente Codice o la condotta da tenere in relazione a fattispecie ivi previste e alle prassi interpretative accumulate nel tempo.

3. La Commissione etica avrà il compito di monitorare l'applicazione del presente Codice e la concreta attuazione degli impegni, con piena autonomia di mezzi e modi.

4. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste si impegna ad individuare gli strumenti e ad attuare gli interventi più efficaci e idonei a garantire conoscenza e diffusione del presente Codice e dei principi generali in esso contenuti.

5. Verranno attuati specifici eventi formativi e informativi finalizzati alla promozione e alla conoscenza dei contenuti del presente Codice e alla sensibilizzazione della comunità universitaria.

6. La Commissione etica si impegna a promuovere periodicamente un confronto in seno alla comunità universitaria, ai fini dell'aggiornamento del presente Codice.
7. Gli studenti devono assumere un comportamento improntato al rispetto dell'istituzione, dei professori, del personale, degli altri studenti. Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare all'attività didattica e alle prove d'esame nel rispetto, nella collaborazione e nella lealtà dei reciproci rapporti e dei rapporti con i docenti: sono tenuti altresì al medesimo rispetto nelle azioni e nell'eloquio e a un uso responsabile dei locali e delle risorse materiali a loro disposizione. E' loro dovere:
 - a) non copiare nello svolgimento degli esami, né da altri candidati né ricorrendo a strumenti elettronici a tale fine utilizzati;
 - b) non copiare nello svolgimento della tesi di laurea e indicare con precisione le fonti da cui attingono dati e informazioni;
 - c) rispettare gli orari di svolgimento delle lezioni, presentandosi puntuali e uscendo al termine o durante l'intervallo, salvo cause di forza maggiore;
 - d) spegnere il cellulare durante lo svolgimento di lezioni o seminari, o comunque abbassare la suoneria;
 - e) non rispondere al telefono durante lo svolgimento di lezioni;
 - f) non svolgere altre attività durante lo svolgimento di lezioni.

Art. 6 - Procedimento

1. La violazione delle regole di condotta del presente Codice costituisce motivo di applicazione di specifiche sanzioni.
2. Qualora l'accertamento della violazione delle regole di condotta del presente Codice integri altresì ipotesi di illecito disciplinare, si applicherà la disciplina prevista per i procedimenti disciplinari. L'azione disciplinare e la relativa sanzione sono assorbenti rispetto al procedimento e alle sanzioni sulla violazione del presente Codice. Sono fatte salve eventuali responsabilità penali, civili, amministrative.
3. Il Rettore, ricevuta la segnalazione non anonima o comunque acquisita l'informazione su una eventuale violazione del presente Codice, incarica la Commissione etica di effettuare apposita istruttoria, ferma restando la disciplina a tutela del rapporto di lavoro subordinato.
4. La Commissione nel più breve tempo possibile informa il Rettore se i comportamenti denunciati o comunque conosciuti possano integrare violazione del presente Codice ovvero illecito disciplinare.
5. Il Rettore dispone l'avvio del procedimento per le violazioni di cui al presente Codice ovvero - qualora i comportamenti possano integrare gli estremi dell'illecito disciplinare - la trasmissione degli atti o al Collegio di disciplina in caso di personale docente, o ai competenti organi per il personale tecnico-amministrativo, o, nel caso degli studenti, agli Organi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, tramite la Commissione di cui sopra.
6. Il procedimento si avvia con la comunicazione per iscritto al soggetto coinvolto della presunta violazione commessa.
7. Il Rettore deve sentire il soggetto che si è reso responsabile della presunta violazione, consentendo al medesimo di depositare eventuali osservazioni scritte.
8. Il Rettore dispone l'invio di apposita relazione al Consiglio dell'Università, contenente l'acquisizione della notizia, l'eventuale violazione, la difesa dell'interessato e ogni altro utile elemento.
9. Il Consiglio dell'Università delibera entro i 30 giorni successivi.

10. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione inviata al componente la comunità universitaria della presunta violazione del presente Codice, salvi i casi espressamente previsti nel presente codice.
11. Qualora il procedimento disciplinare avviato si concluda senza dar luogo all'applicazione di sanzioni, il Rettore, acquisiti gli atti dall'ufficio competente/dalla Commissione etica, dispone se trasmetterli al Consiglio dell'Università per la deliberazione di competenza.

Art. 7 - Sanzioni

1. I comportamenti adottati dai componenti la comunità universitaria in violazione del presente Codice saranno specificamente sanzionati.
2. Le sanzioni consistono:
 - a. nel richiamo scritto: consiste in una nota di biasimo a firma del Rettore per il personale accademico e per gli studenti e a firma del Direttore generale per il personale tecnico-amministrativo;
 - b. in caso di recidiva, nella pubblicazione del richiamo sul sito di Ateneo.
3. L'irrogazione della sanzione è graduata sulla base della consistenza e gravità della violazione e della reiterazione. Si ha reiterazione quando nell'ultimo biennio siano stati accertati più comportamenti lesivi degli stessi o di altri valori e principi di cui al presente Codice.

Art. 8 - Norme finali

1. L'azione penale, civile, amministrativa, eventualmente avviata per gli stessi comportamenti assunti in violazione del presente Codice non sospende il procedimento di cui sopra, né l'eventuale applicazione delle relative sanzioni.
2. In ogni caso di accertata violazione del presente Codice, il componente la comunità universitaria deve cessare il comportamento lesivo.